



SINDACATO ITALIANO APPARTENENTI POLIZIA

CHIARIMENTI SU INIZIATIVE PER STRAORDINARIO ECCELENTE LA STAGIONE DEI RICORSI “USA E GETTA” NON TRAMONTA MAI

In questi giorni proliferano proposte di azioni da sottoporre al vaglio dell’Autorità Giudiziaria Amministrativa, su iniziativa di sindacati vari – corredate da richieste di contributo economico da parte degli eventuali ricorrenti – finalizzate ad ottenere il pagamento relativo alle prestazioni di lavoro straordinarie eccedenti il limite, a partire dal settembre 2017 ad oggi. A tale proposito, sempre per l’onestà intellettuale che dovrebbe contraddistinguere coloro che si candidano a rappresentare e tutelare i diritti e gli interessi legittimi dei lavoratori, ci sentiamo in dovere di offrire gli opportuni chiarimenti che ci sono stati richiesti da moltissimi colleghi.

Le ipotesi a tutela del personale, promosse da alcune sigle sindacali auspicano l’avvio di un ricorso al TAR competente per ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo, ciò premesso, dette doglianze potrebbero avere fondamento giuridico ed essere supportate da eventuali azioni legali, qualora non si scontrasse con il comma 6 dell’Art 15 del DPR 16/04/2009 n. 51, pubblicato nella G.U. del 25/05/2009, Contratto di Lavoro.

Per opportuna informazione riportiamo il precetto della norma che, purtroppo, non lascia ombra di dubbio, in quanto recita:

“per il personale della Polizia di Stato, le ore di lavoro straordinario eventualmente non retribuite o non recuperate a titolo di riposo compensativo entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate sono comunque retribuite nell’ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante entro l’anno successivo.”

Pare evidente, quindi, che il ricorso al TAR per ottenere un decreto ingiuntivo, che seppur fondato su un credito esigibile e non contestato, va a scontrarsi proprio con il dettato normativo che, per le ore lavorate nel 2017, sarebbe il 31/12/2019, ancora in corso.

I legali da noi consultati riferiscono che, non solo l’azione presenta una previsione di legge sfavorevole ma addirittura il Giudice, preso atto dell’evidenza della norma, potrebbe qualificare la “lite come temeraria” con la conseguenza di potenziale addebito delle spese legali di controparte in danno del ricorrente, cosiddette spese di “soccombenza”.

Il nostro dovere di Sindacato che lavora in trasparenza è quello di informare il personale che ci ha chiesto notizie sullo stato reale dei fatti, poi ovviamente, ognuno deve sentirsi libero, di partecipare a tutte le iniziative che ritiene opportune, anche perché noi siamo convinti assertori della filosofia del libero convincimento di ognuno; **l’importante, però, è che nessuno ci accusi di non aver dato per tempo le corrette informazioni e raccomandazioni che ci sono state chieste.**

Roma, 5 febbraio 2019

La Segreteria Nazionale